



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "IL PONTORMO"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane Via
Raffaello Sanzio, 159 – 50053 EMPOLI (FI)
COD. FISC. 82003530480 – COD. MECC. FIIS027001
☎ 0571 944059
🌐 www.ilpontormoempoli.edu.it
✉ fiis027001@istruzione.it ; fiis027001@pec.istruzione.it



Protocollo anti bullismo e cyberbullismo

Premessa

Con il seguente protocollo si intende offrire a tutte le figure che vivono la scuola e alle famiglie un punto di riferimento atto a prevenire, limitare e affrontare le differenti situazioni legate ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo come indicato nella recente normativa Legge n. 71/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" (in G.U. 03/06/2017 n. 127).

Definizione di bullismo

Il bullismo è un atto di prevaricazione, fisico o verbale, condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente, intenzionalmente, in situazioni in cui esiste uno squilibrio di potere cioè contro una vittima che non riesce a difendersi. È un fenomeno di natura sociale in quanto si verifica in un gruppo di pari in cui ogni membro ricopre un ruolo specifico, oltre al bullo e alla vittima esistono infatti sostenitori del bullo, esterni spettatori passivi e difensori della vittima.

Le caratteristiche distintive del fenomeno possono essere così riassunte (Olweus, 1999; Menesini, 2000):

- **Intenzionalità:** il bullo mette in atto dei comportamenti aggressivi con lo scopo premeditato di offendere l'altro o di arrecargli danno; pur essendo un aspetto rilevante, non sempre tutti i ragazzi hanno piena consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.
- **Ripetizione:** sebbene anche un singolo episodio possa essere considerato una forma di bullismo, l'interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.
- **Squilibrio di potere e relazione asimmetrica:** si tratta di una relazione fondata sulla disuguaglianza di forza tra il bullo che agisce, che spesso è più forte o sostenuto da un gruppo di compagni e la vittima che non è in grado di difendersi perché più fragile o debole.
- **Presenza di spettatori:** spesso, sono azioni che avvengono alla presenza di altri, che possono anche sostenere e legittimare gli eventi in atto.

Cosa non è bullismo?

- **Prepotenza e reato:** una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come "bullismo". È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.
- **Prepotenza e scherzo:** il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "IL PONTORMO"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane Via
Raffaello Sanzio, 159 – 50053 EMPOLI (FI)
COD. FISC. 82003530480 – COD. MECC. FIIS027001
☎ 0571 944059

🌐 www.ilpontormoempoli.edu.it
✉ fiis027001@istruzione.it; fiis027001@pec.istruzione.it



Agenzia Formativa ISIS
"IL PONTORMO"

Tipologie di bullismo che possono comparire in ambiente scolastico:

- **Fisico:** colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima.
- **Verbale:** offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro.
- **Indiretto, relazionale e sociale:** esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di dicerie e calunnie.

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo: quello a sfondo razziale, quello contro i compagni disabili, quello a sfondo sessuale e, infine, il bullismo attraverso la rete, il cosiddetto cyberbullismo.

Definizione del cyberbullismo

Il cyberbullismo è una forma di bullismo connessa alle modalità interattive mediate dalle nuove tecnologie. I suoi effetti possono essere più persistenti e devastanti rispetto al bullismo in presenza in quanto oltre alle caratteristiche principali, già prese in esame (intenzionalità, ripetizione, squilibrio di potere) se ne aggiungono altre (Menesini 2000):

- **Rapida diffusione:** la rete informatica consente di diffondere facilmente e velocemente il materiale.
- **Facilità di accesso:** permessa grazie all'utilizzo delle tecnologie in ogni luogo e molto velocemente.
- **Assenza di limiti spazio-temporali:** gli strumenti informatici consentono al cyberbullo di infiltrarsi nella vita delle vittime in ogni momento.
- **Permanenza nel tempo:** il materiale caricato in internet o inviato tramite chat o social network permane nella "rete" delle persone coinvolte.
- **Pubblico più vasto:** vista la facilità e la rapidità di diffusione.
- **Anonimato e de-responsabilizzazione:** reso possibile attraverso l'utilizzo di profili falsi o pseudonimi. La percezione della propria "invisibilità" permette al cyberbullo di fare online ciò che nella vita reale avrebbe timore a fare o non farebbe. L'assenza di relazione e di contatto diretto tra bullo e vittima può contribuire a diminuire l'empatia, il senso di responsabilità e il livello di consapevolezza del danno arrecato (cyberbullo) e può rendere più difficile sottrarsi alle offese (vittima).
- **L'effetto imitazione:** cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti.
- **La tendenza al disimpegno morale del cyberbullo: e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento.**
- **Il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione.**
- **Il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile.**

Tipologie di cyberbullismo:

- **Scritto/verbale:** offese e insulti tramite messaggi di testo e-mail, pubblicati su siti internet e social network; ingiurie diffuse tramite telefonate.
- **Visivo:** diffusione di foto o video che ritraggono la vittima in situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti web e social network.
- **Esclusione:** la vittima viene sistematicamente non resa partecipe della comunicazione online dai gruppi.
- **Impersonificazione:** furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali (credenziali di accesso ad account personali).

Se andiamo nello specifico le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "IL PONTORMO"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane Via
Raffaello Sanzio, 159 – 50053 EMPOLI (FI)
COD. FISC. 82003530480 – COD. MECC. FIIS027001
☐ 0571 944059

☐ www.ilpontormoempoli.edu.it
☐ fiis027001@istruzione.it ; fiis027001@pec.istruzione.it



Agenzia Formativa ISIS
"IL PONTORMO"

- **Flaming:** un *flame* (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.
- **Harassment:** caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico.
- **Cyberstalking:** questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie.
- **Denigration:** distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.
- **Impersonation:** caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere.
- **Trickery e Outing:** la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima. Il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.
- **Exclusion:** consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere" ricoperto all'interno della cerchia di amici.
- **Sexting:** consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici MMS.
- **Happy slapping:** pubblicazione di riprese video o immagini della vittima mentre riceve un'aggressione fisica.
- **Grooming:** adescamento di minori da parte di pedofili o individui senza scrupoli che si fingono spesso coetanei.

Riferimenti legislativi e responsabilità giuridica

Premesso che, **secondo il Diritto Penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni"** (art. 98 C.P.), diverse norme di legge nel Codice Civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 C.P.)
- la violenza privata (art. 610 C.P.),
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
- la sostituzione di persona (art. 494 C.P.),
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter C.P.),
- l'estorsione sessuale (art. 629 C.P.),
- molestie e stalking (art. 660 C.P. e art. 612 bis C.P.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 C.P.)



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"IL PONTORMO"**

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane Via
Raffaello Sanzio, 159 – 50053 EMPOLI (FI)
COD. FISC. 82003530480 – COD. MECC. FIIS027001
☐ 0571 944059
☐ www.ilpontormoempoli.edu.it
☐ fiis027001@istruzione.it ; fiis027001@pec.istruzione.it



**Agenzia Formativa ISIS
"IL PONTORMO"**

- le lesioni: (art. 582 C.P.)
- l'ingiuria (art. 594 C.P. -Depenalizzato D.lgs. 7/2016-)
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 C.P.).

Per quanto riguarda la responsabilità del minore, secondo il Diritto Civile, delle conseguenze dannose degli atti del minore risponde:

- a) il genitore per colpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., C.C.),
- b) la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., C.C.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo. In particolare, il minore con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete.

Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196.

Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato. Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

Tipologie di intervento all'interno della scuola

Data la natura complessa e multifattoriale dei fenomeni, e dato il grado di coinvolgimento spesso molto alto del gruppo dei pari, la scuola, intesa sia come istituzione formativa sia come comunità radicata su un territorio, decide di imboccare la vera strada per salvaguardare i ragazzi passando da una corretta informazione e da un'educazione consapevole. A tal fine si decide di mettere in atto sia strategie di prevenzione primaria, rivolte a una popolazione ancora non coinvolta, sia interventi mirati in classi dove il fenomeno è già presente.

Prevenzione primaria: tutti i docenti sono chiamati ad insegnare modalità d'interazione positiva con i compagni e ad informare sulle conseguenze deleterie dell'essere bullo, con l'obiettivo fondamentale di ridurre il rischio di incidenza.



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "IL PONTORMO"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane Via
Raffaello Sanzio, 159 – 50053 EMPOLI (FI)
COD. FISC. 82003530480 – COD. MECC. FIIS027001
☐ 0571 944059

☐ www.ilpontormoempoli.edu.it
☐ fiis027001@istruzione.it; fiis027001@pec.istruzione.it



Agenzia Formativa ISIS
"IL PONTORMO"

Interventi educativi:

- Potenziare la Peer Education attraverso gli alunni Tutors (ragazzi di classe quarta che trasmettono le loro informazioni e valori ai ragazzi del biennio).
- Prevedere un percorso di conoscenza ed elaborazione delle proprie emozioni a partire dalle classi del biennio per favorire lo sviluppo dell'empatia, anche attraverso l'utilizzo della mindfulness.
- Sviluppare le abilità di dialogo, di mediazione dei conflitti e di comunicazione nelle singole classi, anche attraverso interventi mirati.
- Responsabilizzare gli alunni coinvolti, anche attraverso l'erogazione di servizi utili alla comunità scolastica e interventi di "giustizia riparativa".
- Lezioni curricolari con docenti interni alla scuola ed esperti esterni sui temi del bullismo e cyber bullismo e incontri annuali, nelle classi del biennio, con gli operatori della Polizia Postale.
- Potenziare la capacità di promuovere un clima positivo in classe, favorendo esperienze di collaborazione (Cooperative- learning).
- Apertura sulla home page del sito dell'Istituto di una sezione specifica destinata alla raccolta di materiali utili sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alla diffusione delle iniziative intraprese dall'Istituto.
- Creazione di una banca dati (libri, riviste, filmografia, siti web) relativa al fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alle possibili strategie d'intervento.
- Attività formative rivolte ai docenti.
- Coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri informativi.
- Elaborazione di questionari per il monitoraggio del fenomeno.
- Promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari.
- Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare.
- Implementazione di uno sportello d'ascolto, dove coloro che sentono il bisogno di un appoggio adulto possono fruire di una relazione comunicativa con gli psicologi in uno spazio di ascolto libero dal giudizio.
- Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull'educazione ambientale, alimentare e alla salute.

Prevenzione secondaria: si innesca come una risposta a casi significativi segnalati, nella forma che si ritiene più opportuna, al Team per le emergenze da parte di alunni, docenti, personale ATA e famiglie.

La gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo

Di fronte a episodi di bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal Dirigente scolastico, dal Referente di Istituto e dal Coordinatore di classe sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., al fine di possedere dati oggettivi. Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto tale percorso:

1. con la vittima:

- convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso);
- counselling individuale;
- promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- percorso di assistenza e di sostegno psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività;
- azioni di supporto in classe.



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"IL PONTORMO"**

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane Via
Raffaello Sanzio, 159 – 50053 EMPOLI (FI)
COD. FISC. 82003530480 – COD. MECC. FIIS027001
☎ 0571 944059
🌐 www.ilpontormoempoli.edu.it
✉ fiis027001@istruzione.it; fiis027001@pec.istruzione.it



**Agenzia Formativa ISIS
"IL PONTORMO"**

2. con il bullo:

- convocazione tempestiva della famiglia;
- counselling individuale;
- promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- attivazione di interventi rieducativi;
- inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo;
- comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto
- collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti.

3. con la classe, ai fini dell'inclusione, attivazione di un progetto di intervento che preveda:

- conoscenza puntuale del fenomeno attraverso specifici strumenti quantitativi (questionario) e/o qualitativi (focus group);
- ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo, etc.;
- sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno;
- sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
- potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
- attività di sostegno ai docenti e ai genitori;
- monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento.

Si specifica che la sanzione erogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte.

In base ai principi sanciti dal Regolamento di Istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta *contra legem*, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato. (D.M. dd.05.02.2007, n.16, Linee di indirizzo generali).

Per segnalare un sospetto atto di bullismo/cyberbullismo:

- IL GENITORE: prende tempestivamente un appuntamento con la referente del bullismo o tramite centralino o attraverso la mail della scuola.
- L'ALUNNO: può rivolgersi direttamente al referente per il bullismo.
- IL DOCENTE si rivolge direttamente al referente anti bullismo e al team per le emergenze.

Team per le emergenze:

Il team antibullismo è formato da:

- Dirigente scolastico: Prof.ssa Filomena Palmesano
- Vicepresidente: Prof. Fabio Nesi
- Docenti referenti per indirizzo: LSU Prof.ssa Elisabetta Tringali, LES Prof.ssa Stefania Bandini, LS Prof. Riccardo Cesari
- Psicologa Dott.ssa Stefania Pelagotti
- Commissione Educazione Civica: prof.ssa Sara Iacona



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"IL PONTORMO"**

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane Via
Raffaello Sanzio, 159 – 50053 EMPOLI (FI)
COD. FISC. 82003530480 – COD. MECC. FIIS027001
☐ 0571 944059
www.ilpontormoempoli.edu.it
fiis027001@istruzione.it; fiis027001@pec.istruzione.it



**Agenzia Formativa ISIS
"IL PONTORMO"**

Il team d'emergenza deve agire tempestivamente, se possibile nelle 48 h successive alla segnalazione del fatto accaduto, condurre in seguito la valutazione e deve assolutamente monitorarla per entrare a conoscenza degli sviluppi.

Gli interventi previsti sono:

- Presa in carico della segnalazione
- Valutazione della segnalazione
- Colloquio con i soggetti coinvolti
- Coinvolgimento famiglie
- Interventi mirati ed eventuali provvedimenti disciplinari (si rimanda al Regolamento di Istituto).

Le referenti per il contrasto al bullismo e cyberbullismo
Prof.ssa Elisabetta Tringali
Prof.ssa Stefania Bandini

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Filomena Palmesano

Riferimenti alla normativa vigente

- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
- Direttiva MIUR n.104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Direttiva MIUR n. 1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- Linee Guida sul bullismo per la scuola Toscana, aprile 2009;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR 13 aprile 2015;
- Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- Artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile;
- Legge n. 71/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" (in G.U. 03/06/2017 n. 127).